

Scritto da Michela Bramucci

Martedì 17 Maggio 2016 13:51 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Maggio 2016 15:55

[Guida alla lettura](#)

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 10/2016

Roma, 12 maggio 2016

Alla Confindustria

Oggetto: art. 12, [d.lgs. n. 81/2008](#) e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito relativo all'ambito di applicazione della normativa in tema di gestione dell'amianto negli edifici, con riferimento alla*

[Legge 27 marzo 1992 n. 257](#)

ed al

[DM 6 settembre 1994](#)

Confindustria ha avanzato istanza di interpello per sapere se gli **impianti tecnici produttivi**, strettamente correlati all'attività imprenditoriale e funzionali al ciclo di produzione delle attività ivi esercite, rientrano nella definizione di “

impianti tecnici in opera all'interno ed all'esterno degli edifici

” di cui al

[DM 6 settembre 1994](#)

. In particolare l'istante evidenzia che la

[circolare ministeriale n. 7 del 12 aprile 1995](#)

, emanata in risposta a dei quesiti pervenuti al Ministero della salute, precisa che “
la normativa contenuta nel

Scritto da Michela Bramucci

Martedì 17 Maggio 2016 13:51 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Maggio 2016 15:55

[decreto ministeriale 6 settembre 1994](#)

, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa del [decreto](#)

medesimo, si applica anche agli

impianti tecnici sia in opera all'interno di edifici che all'esterno

, nei quali l'amianto utilizzato per la coibentazione di componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto

”.

Al riguardo va premesso che la [legge n. 257/1992](#) che dispone la cessazione dell'impiego dell'amianto disciplina - direttamente ed attraverso il rinvio ad un apposito decreto ministeriale attuativo - gli interventi relativi agli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile. La citata normativa rimanda ad un successivo decreto del Ministro della Sanità, la regolamentazione degli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione. Il decreto attuativo emanato nel 1994 - [DM](#)

[6 settembre 1994](#)

— definisce in via preliminare il proprio ambito applicativo, prevedendo in proposito che “*la presente normativa si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse*”.

A maggior chiarimento, lo stesso decreto precisa opportunamente che “

sono pertanto esclusi da tale normativa gli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi o quelli nei quali è stata effettuata riconversione produttiva) e le altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti

” e la successiva

[circolare ministeriale n. 7 del 12 aprile 1995](#)

che “

la normativa contenuta nel

[decreto ministeriale 6 settembre 1994](#)

, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa del decreto medesimo, si applica anche agli

impianti tecnici sia in opera all'interno di edifici che all'esterno

, nei quali l'amianto utilizzato per la coibentazione di componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto

”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Scritto da Michela Bramucci

Martedì 17 Maggio 2016 13:51 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Maggio 2016 15:55

La [legge n. 257/1992](#) e le relative precisazioni amministrative, ivi compreso il riferimento agli “*impianti tecnici in opera all'interno che all'esterno*” è diretta ai soli edifici, ed è da intendersi riservata ai soli impianti posti a servizio dell'edificio (ad es. impianti termici, idrici, elettrici).

Pertanto, atteso che in ogni caso si vuole garantire la salubrità dell'ambiente e la salute dei lavoratori, la Commissione ritiene che eventuali materiali contenenti amianto debbano essere gestiti:

-> mediante l'applicazione delle disposizioni del [DM 6 settembre 1994](#) da parte del proprietario/conduuttore e del [d.lgs. n. 81/2008](#)

da parte del datore di lavoro che opera nell'immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all'immobile;

-> attraverso le previsioni normative del [d.lgs. n. 81/2008](#) a cura del Datore di Lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all'attività imprenditoriale e per questo non funzionali all'esercizio dell'immobile.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(f.to Ing. Giuseppe PIEGARI)

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali